

In risposta ai quesiti pervenuti al M.I. con nota prot. 1870 del 14-10-2020 - sono stati pubblicati i chiarimenti del Capo Dipartimento dr. M.Bruschi .

- La nota precisa che tale divieto "*non si riferisce alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all'esterno degli edifici scolastici allo scopo di tradurre le indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio con l'individuazione di ulteriori aree atte a favorire il distanziamento fisico in contesti di azione diversi da quelli usuali".* In altri termini le scuole che svolgono attività didattiche ordinarie in parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, per garantire la sicurezza possono continuare a farlo.

- Il Capo Dipartimento specifica che "l'organico Covid" **sia docente che ATA assunto a tempo determinato per l'a.s. 2020/21 in caso di sospensione delle attività non verrà licenziato**
ma potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile. Si tratta di docenti assunti su posto comune che non possono essere utilizzati su sostegno tranne, per analogia e su base volontaria, nel caso previsto dall''articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66: "
Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107